



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/2/1995.

Modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 22/5/1998.

Modificato con deliberazione di C.C. n. 03 del 30/1/2004 (modifica all'art. 14).

Modificato con deliberazione di C.C. n. 08 del 30/1/2006 (modifica all'art. 24 nonché art. 3, co. 5 nella parte in cui aggiunge i parrucchieri uomo-donna ai soggetti aventi diritto alla riduzione del 30%).

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs. N. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Limbiate la tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93.

Art. 2
Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. La forma organizzativa e le modalità di attuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stabiliti dal "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili", approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 13/2/95.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito, è effettuato in grave e continuata violazione del "Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e per la raccolta differenziata", l'utente può, con istanza documentata, chiedere una riduzione della tassa qualora il Comune non provveda, dopo accertamento delle situazioni denunciate, a rimuovere le cause che hanno creato il disservizio.

La riduzione è graduata in relazione alla gravità dei disagi arrecati ed è determinata con provvedimento della Giunta Municipale.

In ogni caso, la riduzione non può essere inferiore al 60% della tariffa applicata per l'utenza in questione.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o di pericolo o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente, se autorizzato, può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

A tale scopo il contribuente inoltrerà al Servizio Tributi, entro 15 giorni dalla data di cessazione del periodo di interruzione e della conseguente attività di smaltimento diretto, una domanda di sgravio o rimborso corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'autorizzazione temporanea allo smaltimento rilasciata dal Servizio Ecologia-Ambiente;
- b) copia dell'eventuale contratto stipulato con ditte specializzate per lo smaltimento e regolarmente autorizzate dalla Regione;
- c) copia delle fatture, debitamente quietanziate, emesse dalla Ditta che ha provveduto allo smaltimento in nome e per conto del contribuente nel periodo di interruzione del servizio con attestazione della destinazione finale dei rifiuti.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal "Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e per la raccolta differenziata".
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona, nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Non sono soggetti a tassa in quanto non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
 - a) locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, uffici, spogliatoi, platee per il pubblico, etc., comunque non direttamente adibite ad attività sportiva;
 - c) i piccoli solai e le piccole cantine degli edifici condominiali con superficie fino a 3 metri quadrati;
 - d) i sottotetti con altezza inferiore a mt. 1,50;
 - e) i terrazzi di copertura del tetto di proprietà condominiale non di uso esclusivo dei condomini ed accessibili unicamente per lavori di manutenzione e ristrutturazione del tetto.
4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che sono in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a condizione che:
 - a) tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento con l'indicazione del periodo di non utilizzabilità;

- b) tali circostanze siano riscontrate mediante l'indicazione di elementi obiettivi rilevabili direttamente e accertati mediante sopralluogo degli organi accertatori del Comune e/o da idonea documentazione allegata alla denuncia originaria o di variazione;
- c) il periodo di non utilizzabilità sia riferito ad un unico periodo continuativo superiore a sei mesi nell'anno di riferimento.
5. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazioni si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, alla specifica superficie alla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA'	RIFIUTO SPECIALE PRODOTTO	% DI RIDUZIONE
Autofficine	Olio esausto di motori di autovetture in riparazione	30%
Officine o industrie meccaniche	Olio esausto di motori macchine utensili	30%
Carrozzerie	Vernici, solventi e olio esausto di motori di autovetture in riparazione	30%
Tipografie	Stracci e carta imbevuta di inchiostri, acidi, inchiostri e colori esausti	30%
Lavanderie	Detersivi, acidi, residui del lavaggio	30%
Studi dentistici	Rifiuti sanitari	30%
Parrucchieri uomo/donna	Rifiuti Biologici	30%

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
7. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicati sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, direttamente ed in forma associata, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse esistenti nelle zone del territorio comunale con cui il servizio è istituito ed attivato.

In quest'ultimo caso, soggetto passivo è il condominio e per esso il suo amministratore pro-tempore oppure in caso di società di persone o di capitali gli eventuali rappresentanti legali.

Nel condominio regolarmente costituitosi, l'amministratore del condominio ha l'obbligo di denunciare al Comune, entro il termine di cui al comma 4 le eventuali variazioni di destinazione d'uso e la data di inizio e cessazione del suo ufficio.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possano produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 12, la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio viene aumentata come segue:

• fino a 50 alloggi	aumento del	5%
• da 51 a 100 alloggi	aumento del	4%
• oltre 101 alloggi	aumento del	3%

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo dai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente o ad uso foresteria, la tassa è dovuta dal proprietario, salva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'inquilino.
6. In caso di proprietà immobiliari di notevoli dimensioni la tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posa sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, solai, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, dalle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro

caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del IV comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni e così via;

- g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, uffici, depositi, magazzini, ecc.).
3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - b) qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali od aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
 - c) le superfici dei balconi e terrazzi.

Art. 8 Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25% (si indicano in via esemplificativa: i cortili ed i giardini condominiali, giardini e parchi privati, le terrazze, i balconi, ecc.).
3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 9 Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) di un terzo per le abitazioni con unico occupante;
 - b) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 10 **Esenzioni – Riduzioni**

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti da leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredi, attrezzature e dei servizi essenziali (luce, acqua, gas) e che restino chiusi per l'intero anno solare.

Il contribuente, nei termini e modalità previsti dall'art. 12, deve presentare denuncia debitamente documentata.

Sono fatti salvi i poteri di verifica ed accertamento del Comune.

2. In via eccezionale è consentito concedere agevolazioni in caso di comprovata indigenza dei soggetti passivi del tributo.

I contribuenti dovranno presentare istanza al Settore Servizi Sociali del Comune che, esperiti i necessari accertamenti, sottoporrà alla Giunta Municipale, per le determinazioni, documentata relazione in merito.

3. La tassa è applicata nella misura del 50% per i locali destinati a scuole ed istituti di educazione sia pubblici che privati; la tassazione è limitata alle aule, servizi ed uffici, amministrativi.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal tributo per la parte della superficie in cui si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione specifica dei locali, ai sensi dell'art. 62, comma 3 del D. Lgs. N. 507/93, i titolari delle ditte o i rappresentanti legali delle società dovranno inoltrare entro i termini di cui all'art. 70 del D. Lgs. N. 507/93 per le utenze in corso oppure unitamente alla presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza di cui all'art. 12, apposita istanza su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi.
5. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Elaborati tecnici di progetto con planimetrie dell'intero complesso produttivo, compreso le aree scoperte, con l'indicazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali.
 - b) Relazione illustrativa del ciclo produttivo con l'indicazione dei momenti dell'attività produttiva in cui si producono i rifiuti speciali con l'indicazione della loro quantità e qualità.

6. I medesimi contribuenti dovranno inoltre dimostrare di avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d) del D.P.R. n. 915/82, in caso di smaltimento diretto dei rifiuti tossici e nocivi oppure, nel caso di produzione di rifiuti speciali, di provvedere allo smaltimento direttamente o tramite ditte specializzate e regolarmente autorizzate, mediante:
 - a) Esibizione dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 8 del Regolamento Regionale 9/1/1982, n. 3, nonché dall'art. 4, terzo comma, della Legge Regionale n. 94/80.
 - b) Esibizioni di copia della scheda descrittiva di rifiuto speciale prevista dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Regionale 9/1/1982, n. 3, nonché di copia della denuncia di cui al terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. N. 397/88 convertito nella legge n. 475/88 e della copia della scheda di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 14/12/1992.
 - c) Esibizione di copia del contratto stipulato con ditte specializzate per lo smaltimento e regolarmente autorizzate dalla Regione con allegate le fatture relative all'effettuazione del servizio con l'attestazione della destinazione finale dei rifiuti.
7. In caso di inizio di attività, le fatture attestanti le effettuazioni del servizio di smaltimento da parte di ditte specializzate dovranno essere esibite entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività nel Comune.
8. Gli utenti titolari di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7, in quantità superiore a quella indicata nel punto 3 dell'art. 7, possono inoltrare richiesta di detassazione allegando una dichiarazione documentata della quantità dei rifiuti prodotti dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e di quelli prodotti dall'1 gennaio alla data di presentazione della richiesta di detassazione.
9. Gli stessi utenti di cui al comma 8, pena l'assoggettibilità alla tassa della totalità delle superfici occupate, dovranno dichiarare entro il 20 gennaio di ogni anno, mediante esibizione di copia del registro di cui al comma 6, punto a) e del contratto e delle fatture di cui al comma 6, punto c), la quantità di rifiuti prodotti nelle rispettive aziende nel corso dell'anno precedente.
10. Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di detassazione, il Servizio Tributi provvederà alla trasmissione della stessa al Servizio Ecologia – Ambiente, per l'acquisizione del parere tecnico di competenza, da esprimersi dopo l'effettuazione di sopralluogo.
11. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, il Servizio Ecologia – Ambiente, provvederà a ritornare la richiesta al Servizio Tributi corredata dal proprio parere tecnico.
12. Nei successivi 30 giorni dal ricevimento del parere, il Servizio Tributi provvederà ad adottare formale provvedimento di detassazione e, se del caso, provvedimento di sgravio dell'eventuale quota parte di tassa non dovuta iscritta nei ruoli dell'anno in corso.
13. E' concessa, altresì, l'esenzione per i soggetti che attuano il compostaggio domestico della frazione vegetale dei rifiuti di cui all'art. 9, comma 5, Legge Regionale 1/7/1993, n. 21.

Onde ottenere l'esenzione di che trattasi i contribuenti devono presentare domanda diretta all'Amministrazione comunale, accompagnata dalla descrizione delle apparecchiature usate a tale scopo.

Ai fini dell'esenzione si applicano le disposizioni di cui ai punti 10, 11 e 12 del presente articolo.

Art. 11 **Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. N. 507/73; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interesse ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - a) per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - c) per le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero;
6. Per la distribuzione di volantini, manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti in misura di L. 100.000 per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione.
7. La tassa giornaliera è riscossa in caso di affidamento in concessione del servizio della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Concessionario di detto servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali previste nell'appalto per la Tassa O.S.A.P..

TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 12
Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nella forma di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio di occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - a) per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

5. In occasioni di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
6. Le dichiarazioni iniziali e quelle di variazione devono sempre essere corredate da planimetrie o da elaborati tecnici con l'indicazione dei locali, delle aree occupate e loro destinazione d'uso.
7. In occasione del rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di nuove costruzioni il proprietario dell'area o dell'erigendo fabbricato dovrà presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione specificando il numero degli alloggi, attività commerciali, ecc. da edificare indicando il termine di ultimazione lavori.
Successivamente entro i termini di cui al comma 1 l'utente provvederà alla presentazione della denuncia iniziale a seguito dell'occupazione dei locali di nuova costruzione.

Art. 13
Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 507/93:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 14
Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 388 del 23/12/2000, il Comune può, altresì, previ predisposizione di appositi elenchi, procedere alla riscossione diretta della tarsu. Per il recupero coattivo delle somme dovute e non versate, l'Ufficio preposto applicherà la procedura più idonea tra quelle previste dal legislatore (ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910, ruolo coattivo a mezzo del Concessionario ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93).
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 15 **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale e dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio e il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposta dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 del D. Lgs. n. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 16 **Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 17 **Contenzioso**

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. n. 545/92 e dal D. Lgs. n. 546/92, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia – Sezione staccata di Milano.

TITOLO IV CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 18

Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:
 - a) URBANI
 - b) SPECIALI
 - c) SPECIALI TOSSICO NOCIVI

Art. 19

Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
 - a) tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
 - b) i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
 - c) i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.
2. Dette attività vengono svolte dal Comune in forma diretta o con forme che risulteranno più confacenti, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 915/82.

Art. 20

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste dal "Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e per la raccolta differenziata".

Art. 21

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalle Regioni ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.
2. Nel caso in cui il produttore si rivolga al Servizio comunale per lo smaltimento, la convenzione sarà stipulata sulla base di tariffe approvate dal Consiglio Comunale, aggiornate periodicamente in funzione all'andamento dei costi in modo da garantire l'equilibrio economico tra costo effettivo del servizio e proventi dello stesso.

Art. 22 **Rifiuti urbani**

Sono rifiuti urbani:

1. I rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).
Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.
2. Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
3. Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.
4. Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 e precisamente:
 - a) pile e batterie;
 - b) prodotti e relativi contenitori con il simbolo "T" e/o "F";
 - c) prodotti farmaceutici;
 - d) lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici;
 - e) siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
 - f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Art. 23 **Rifiuti speciali**

Per rifiuti speciali si intendono:

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini, non assimilabili a quelli urbani;
- c) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- d) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

e) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

Art. 24

Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, definiti avvalendosi della facoltà di cui all'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art.7 del D. Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta , plastica, cellophane, cassette, palletts;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

I rifiuti elencati nel sopra esteso elenco e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq, ovvero 0,1 mc/mq.

Il Comune può istituire tramite apposita convenzione il servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani di cui al paragrafo precedente.

Art. 25

Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossico-nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

Art. 26

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si richiamano le disposizioni del D.P.R. n. 915/82, Legge n. 146/94, del D. Lgs. n. 507/93, del "Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e per la raccolta differenziata" e quante altre norme vigenti in materia.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili alla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2, comma 3, 9 e 14, che hanno decorrenza dall'1 gennaio 1995, e degli artt. 4, commi 2, 3 e 4; 5 – comma 3; 8 – commi 2 e 3, che hanno decorrenza dall'1 gennaio 1996.
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina valgono le disposizioni di cui all'art. 79, comma sesto, D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.
3. La classificazione delle categorie tassabili e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dall'1 gennaio 1996.

Art. 28 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 262/83 e successive modifiche, fatta eccezione dell'art. 11 "Classificazione dei locali ed aree tassabili" che per il 1995 rimangono invariate e che saranno rideterminate e riclassificate con le modalità e termini di cui all'art. 27.

Art. 29 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, nonché le norme contenute nel "Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e per la raccolta differenziata" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 13/2/1995 e quante altre norme vigenti in materia.

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1	Istituzione della tassa	pag.	1
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	pag.	1
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusioni	pag.	2
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag.	4
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag.	4

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Art. 6 - Parametri	pag.	6
Art. 7 - Locali ed aree tassabili	pag.	6
Art. 8 - Computo delle superfici	pag.	7
Art. 9 - Tariffe per particolari condizioni di uso	pag.	7
Art. 10 - Esenzioni – riduzioni	pag.	8
Art. 11 - Tassa giornaliera	pag.	10

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 12 - Denunce	pag.	11
Art. 13 - Accertamento e controllo	pag.	12
Art. 14 - Riscossione	pag.	12
Art. 15 - Rimborsi	pag.	13
Art. 16 - Sanzioni	pag.	13
Art. 17 - Contenzioso	pag.	13

TITOLO IV

CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI

Art. 18 - Definizione e classificazione dei tributi	pag.	14
Art. 19 - Attività di competenza del Comune	pag.	14
Art. 20 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	pag.	14
Art. 21 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi	pag.	14
Art. 22 – Rifiuti urbani	pag.	15
Art. 23 – Rifiuti speciali	pag.	15
Art. 24 - Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani	pag.	16
Art. 25 – Rifiuti speciali tossico-nocivi	pag.	17
Art. 26 – Norme di rinvio	pag.	17

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disposizioni transitorie	pag.	18
Art. 28 – Abrogazioni	pag.	18
Art. 29 – Norme di rinvio	pag.	18